



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM FAENZA

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E P.M.I.
DI FAENZA E CIRCONDARIO

Viale Ceramiche, 35 - 48018 FAENZA (RA)
tel. 0546 21355 - fax 0546 661023
info@ascomfaenza.it - www.ascomfaenza.it

Anno XXVII - n. 3 • 30 gennaio 2012

Direttore: Dott. Francesco Carugati
Direzione: Faenza - Viale Ceramiche 35
Proprietà: Ascom Faenza
Stampa: Arti Grafiche Faenza

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB Ravenna
Aut. Trib. di Ravenna n. 810 del 24-5-1986

MANUALE PRATICO PER LE IMPRESE

Anche per il 2012, CONFCOMMERCIO ASCOM FAENZA ha predisposto una guida pratica per consentire ad ogni imprenditore di procedere ad un controllo della regolarità della propria azienda, sugli aspetti diversi da quelli contabili, fiscali e del lavoro.

La guida, pur non esaustiva, vuole essere un agile strumento per districarsi tra i molti adempimenti ai quali le attività sono tenute ed un promemoria per le scadenze principali.

SOMMARIO

IMPOSTA DI PUBBLICITA'	3
SIAE	3
SCF	3
SICUREZZA SUL LAVORO	4
BILANCE ED ALTRI STRUMENTI METRICI	4
FIRMA DIGITALE – CAMERA DI COMMERCIO	5
CONAI (CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI)	5
TRASPORTO IN PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI	5
PRIVACY	5
PUBBLICITA' DEI PREZZI	6
REGISTRO DELLE IMPRESE	6
LEGGE ANTI FUMO	6
UTENZE SPECIALI RADIO E TV	6
SETTORE EXTRA ALIMENTARE	6
VENDITE STRAORDINARIE	7
COMMERCIO DI ANIMALI VIVI	8
VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI	8
CONTROLLI SANITARI: LA "TASSA" PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE	8
LICENZA PER VENDITA E/O NOLEGGIO DI SUPPORTI AUDIO-VIDEO	8
LICENZE DA RINNOVARE CON APPOSITA COMUNICAZIONE	8
POLIZZA ASSICURATIVA MEDIATORI	9
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA	9
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	9
UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: LIMITE SOTTO I 1000 EURO	9
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER I PRODUTTORI E IMPORTATORI DI PILE E ACCUMULATORI	10
PRODUTTORI ED IMPORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE	10
RITIRO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE: LE REGOLE	10
BATTERIE AL PIOMBO: OBBLIGO DI DOTARSI DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI	11
SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (SISTRI): CHI DEVE ISCRIVERSI	11
SETTORE ALIMENTARE - ORTOFRUTTA – MACELLERIA TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI	12
COLORANTI ALIMENTARI INTERESSA: FORNI PASTICCERIE E GASTRONOMIE	12
SETTORE PUBBLICI ESERCIZI TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI	12
TRACCIABILITA' ALIMENTARE	13
MANGIMI REQUISITI DI IGIENE	13
IDONEITA' SANITARIA DEGLI ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI	13
IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI: SISTEMA HACCP	13
ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI	14
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: ETICHETTATURA	14
PESCE CRUDO INTERESSA: RISTORANTI, GASTRONOMIE E COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI	14
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI: ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI	14
PER GLI ALBERGHI	14
AUTOCARRI: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE FESTIVA ANNO 2012	15
VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	16
ASCENSORI	16
ARTICOLI PIROTECNICI "EX LIBERA VENDITA"	16
CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI E RICEVUTE	16

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

L'imposta di pubblicità si applica alle insegne, iscrizioni e altre forme pubblicitarie visive o acustiche. Per l'installazione di insegne va richiesta una apposita autorizzazione. Prima di iniziare una qualsiasi forma di pubblicità è necessario effettuare il relativo pagamento presso l'Ufficio del concessionario o del comune competente.

La scadenza annuale dell'imposta sulla pubblicità, fissata di norma al 31 gennaio, è stata differenziata dai diversi comuni. Abitualmente viene inviato il bollettino di pagamento indicante la data di scadenza.



E' esente dall'imposta:

- la pubblicità effettuata tramite insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché riguardino l'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Pertanto la pubblicità effettuata nelle vetrine dei negozi con cartelli, vetrofanie, foto, ecc. e relativa ai prodotti venduti (nomi di profumi, o di occhiali, o abiti, ecc.) non paga l'imposta sulla pubblicità se il cartello o il suo insieme non supera la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ogni vetrina. In caso contrario l'imposta è dovuta.

Altri casi di esenzione:

- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- La pubblicità effettuata con superfici inferiori a 300 cm²

E' inoltre esente dal pagamento dell'imposta la pubblicità riportata sugli automezzi aziendali purché contenente esclusivamente indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa. Da prevalente interpretazione l'esenzione riguarda sia gli automezzi per il trasporto in conto proprio che in conto terzi.

SIAE

Coloro che detengono nei locali (negozi e pubblici esercizi) televisori, apparecchi musicali o apparecchi meccanici sono tenuti al pagamento dei diritti S.I.A.E.

La scadenza per il pagamento di radio, TV e filodiffusione rimane fissata al 29 febbraio 2012.

Si ricorda che per il pagamento dei diritti S.I.A.E. per le audizioni sonore negli esercizi commerciali, pubblici esercizi ecc., e l'utilizzo del repertorio musicale nei negozi di vendita di apparecchi radio, TV, dischi, e affini è previsto uno sconto fino al 25% per tutte le imprese associate. Tale agevolazione è subordinata al rispetto del termine di pagamento.

L'Ufficio di zona della SIAE precisa che per la procedura di rinnovo dal 2012 occorre consegnare copia di un documento d'identità e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante.

SCF

Coloro che diffondono musica d'ambiente – sia audio, che audio/video – utilizzando supporti fonografici o videoclip, attraverso qualsiasi apparecchio, quale radio, TV, lettori CD e DVD, ecc. sono tenuti al pagamento dei diritti SCF.

Solo in caso di musica dal vivo non è dovuto il diritto.

SICUREZZA SUL LAVORO

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro non si applica a tutte le imprese (ad es. non si applica all'impresa individuale senza dipendenti), ma solo a quelle indicate dalla Legge, e cioè quelle in cui vi sono lavoratori dipendenti o equiparati (fra cui i soci di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società, collaboratori a progetto, associati in partecipazione, ecc.).

Può però accadere, ad esempio, che:

- una impresa non soggetta alla sua nascita alla normativa lo diventi in seguito, ad esempio per l'assunzione di uno o più dipendenti;
- un soggetto decida di dar vita ad una impresa assumendo da subito dipendenti, oppure avviandola in una forma giuridica (societaria) che la rende soggetta alla Legge fin dall'inizio della attività.



A far data da tali circostanze l'impresa deve essere adeguata alla normativa in materia di sicurezza. Fra gli adempimenti principali si rammenta la nomina del cosiddetto "responsabile della sicurezza" (più correttamente: responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Se il datore di lavoro decide di autonomarsi (nei casi in cui è consentito, ad es. aziende commerciali fino a 200 addetti, quasi tutte le aziende artigianali e industriali fino a 30 addetti, ecc) occorre che questo frequenti l'apposito corso in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Vista la necessità di essere adeguati fin dal primo momento è quindi importante che tutti coloro che ritengono, nel breve periodo, di trovarsi nelle condizioni di divenire "datori di lavoro" soggetti alla applicazione della normativa frequentino per tempo il corso in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Infatti, qualora non si fosse in condizione di procedere alla "autonominazione" si deve comunque provvedere alla designazione di persona, in possesso degli specifici requisiti previsti, interna od esterna (se consentito) all'impresa; Confcommercio Ascom Faenza organizza periodicamente questo tipo di corso.

Pur essendo un adempimento estremamente importante, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esaurisce gli obblighi che la Legge pone a capo del datore di lavoro.

Di seguito si elencano alcuni degli altri obblighi generali:

- effettuare la valutazione dei rischi compresi quelli derivanti da stress lavoro correlato e redigerne il documento, comprese le misure di emergenza per il primo soccorso e l'antincendio;
- individuare le misure di prevenzione e protezione e programmarne l'attuazione nel tempo;
- adottare misure di emergenza per il pronto soccorso e l'antincendio, provvedendo anche alla nomina degli addetti a tali misure ed alla loro formazione obbligatoria (Corso per addetti antincendio, Corso per addetti pronto soccorso);
- pianificare una adeguata manutenzione delle attrezzature di lavoro e distribuire gli eventuali dispositivi di protezione individuale;
- informare e formare nonché provvedere a fornire adeguate istruzioni ai lavoratori e al loro rappresentante.

Infine si fa presente che molti obblighi particolari sono legati a determinate attività lavorative, ad eventuali sostanze utilizzate, ecc.

Confcommercio Ascom Faenza assiste l'imprenditore anche in questa delicata materia attraverso:

- il Servizio Sicurezza ed Ambiente nello svolgimento di tutti gli adempimenti di carattere documentale;
- il Servizio Formazione per l'assolvimento degli obblighi di formazione o informazione previsti dalla normativa;
- convenzioni per tutti gli adempimenti di carattere sostanziale (analisi dei rischi attraverso la redazione di check list o documenti di analisi, ecc.) e medico-sanitari.

Si segnala che sono costanti i mutamenti nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per cui si invita a prestare attenzione alle novità che saranno tempestivamente riportate sul nostro notiziario ed attraverso informative specifiche.

BILANCE ED ALTRI STRUMENTI METRICI

Le bilance dei commercianti sono soggette a controlli periodici ogni tre anni.

Il controllo deve avvenire entro 60 giorni dalla prima utilizzazione dello strumento e, in seguito:

- per masse e misure a campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna: 5 anni;
- per strumenti per pesare: 3 anni;
- per complessi di misura per carburanti: 2 anni;
- per misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua: 4 anni;
- per misuratori massicci di gas metano per autotrazione: 2 anni;
- per strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi: 4 anni;
- per strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti: secondo l'impiego e la periodicità fissati con provvedimento del Ministro dell'Industria sentito il parere del Comitato Centrale Metrico.



Dal controllo sono esclusi i contatori elettrici, gas e acqua. Il controllo sullo strumento metrico è affidato alla Camera di Commercio – secondo quanto disposto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997 – che ha assorbito gli Uffici periferici metrici precedentemente istituiti presso il Ministero dell'Industria in cui rimane, comunque, l'Ufficio centrale. **La verifica periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità dello strumento di misurazione per tutelare il consumatore.** L'eventuale accertamento positivo del funzionario della Camera di Commercio è contrassegnata con etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. I controlli comunque, possono anche essere svolti da laboratori accreditati dalle stesse Cdc cui devono offrire garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

FIRMA DIGITALE – CAMERA DI COMMERCIO

Tutte le imprese devono inviare alla Camera di Commercio le denunce e gli atti per via telematica.

Le aziende non ancora in possesso del dispositivo per la firma digitale (CNS) potranno richiederlo direttamente presso gli uffici di Confcommercio Ascom Faenza.

Ricordiamo inoltre che sempre tramite i nostri uffici è possibile richiedere certificati, visure ed inviare telematicamente denunce e bilanci.

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)

Tutte le attività commerciali, artigianali ed industriali che vendono merci imballate (anche il semplice sacchetto di carta è considerato imballaggio) devono iscriversi al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) entro un mese dall'inizio dell'attività. Allo stesso obbligo – ed anche ad altri ulteriori – sono soggetti i produttori e gli importatori di imballaggi o di materiale di imballaggio.

TRASPORTO IN PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI

PRIVACY

Riportiamo di seguito una estrema sintesi degli adempimenti previsti in materia.

Informativa: deve essere resa in ogni situazione di raccolta di dati personali e deve contenere l'indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento, l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati, nonché i diritti dell'interessato contenuti in apposito articolo, ecc. ecc.. Può essere resa sia in forma verbale che scritta. I soggetti che forniscono l'informativa devono aver aggiornato i riferimenti normativi sulla base del nuovo codice.

Consenso: deve essere liberamente reso dall'interessato dopo aver ricevuto l'informativa, documentato per iscritto; deve essere obbligatoriamente reso in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili (*). Non è richiesto quando il trattamento riguarda alcuni casi particolari (per esempio per assolvimenti di obblighi di legge, di obblighi derivanti da contratto, ecc.).

(*) Dati sensibili: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Incaricati del trattamento: la nomina è obbligatoria e deve essere effettuata dal titolare del trattamento in forma scritta con indicazione delle mansioni dell'incaricato.

Responsabile del trattamento: la nomina è facoltativa ma in caso venga effettuata deve essere documentata per iscritto ed il soggetto nominato responsabile deve rispondere a determinati requisiti.

Misure minime di sicurezza: devono essere adottate per la protezione di tutti i dati trattati e rispondere a quanto stabilito dalla Legge.

Documento programmatico sulla sicurezza - DPS: deve essere redatto solo nel caso in cui il trattamento riguardi dati sensibili e/o giudiziari e sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; nei casi in cui è obbligatorio va aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Videosorveglianza: chi utilizza sistemi di videosorveglianza deve obbligatoriamente attenersi ad una serie di regole stabilite dal Garante.

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Le merci esposte per la vendita al minuto nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, su aree pubbliche, sui banchi di vendita, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto in unità, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Non è prevista l'esposizione del cartello con prezzo di vendita per quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Gli esercizi che vendono oggetti preziosi, per ragioni di sicurezza, hanno facoltà di esporre il cartello dei prezzi di vendita visibile all'interno.

I pubblici esercizi hanno l'obbligo di esporre un listino prezzi visibile anche dall'esterno.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Le imprese devono denunciare inizi, variazioni e cessazioni al Registro Imprese presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. L'iscrizione alla Camera di Commercio comporta il pagamento di un diritto da corrispondere annualmente. Per omesse o tardive denunce, comunicazioni o depositi (anche di bilancio) sono previste sanzioni amministrative.

LEGGE ANTI FUMO

Dall'entrata in vigore della normativa antifumo negozi, uffici, botteghe artigiane, bar, ristoranti, alberghi e tutti i locali di intrattenimento (circoli privati, palestre, sale corse, sale gioco, cinema e teatri, ecc.) hanno l'**OBBLIGO DI ESPORRE IN OGNI AMBIENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO IL CARTELLO DI DIVIETO, CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

Gli appositi cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori, dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e di quelli cui compete accertare le infrazioni; in particolare si richiama l'attenzione sul fatto che il titolare deve riportare sul cartello i nominativi dei soggetti ai quali spetta vigilare per l'osservanza del divieto. Quindi l'apposito spazio sul cartello non deve essere lasciato in bianco ma indicare il nominativo del titolare o degli eventuali delegati alla vigilanza che devono essere nominati per iscritto.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello appena descritto, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

UTENZE SPECIALI RADIO e TV

Chiunque detiene fuori dall'ambito familiare (pubblici esercizi, negozi, uffici, ecc.) apparecchi radio e TV deve provvedere alla richiesta dell'abbonamento speciale RAI. Entro il 31 gennaio di ogni anno il canone di abbonamento deve essere rinnovato.

SETTORE EXTRA ALIMENTARE

TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Autorizzazione/comunicazione alla vendita

- Cartello orario
- Autorizzazione tenda solare
- Autorizzazione installazione insegna
- Autorizzazione portabiciclette
- Occupazione suolo pubblico
- Licenza U.T.F. vendita prodotti contenenti alcool
- Licenza U.T.F. deposito olii minerali
- Presa d'atto e registro per vendita di cose usate (esclusi gli oggetti privi di valore o di valore esiguo)
- Licenza di Questura e relativo registro per vendita di oggetti preziosi
- Cartello etichettatura calzature
- Iscrizione e tenuta SISTRI o registro di carico e scarico per rifiuti speciali (autodemolitori, distributori carburanti, officine, produzioni artigiane, ecc.)
- Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita

- Denuncia annuale rifiuti (M.U.D.)
- Registro manutenzione cisterne interrate
- Autorizzazione vendita prodotti sementieri
- Registro detenzione animali protetti
- Autorizzazione vendita prodotti fitosanitari
- Certificato di abilitazione alla vendita di prodotto fitosanitari (rinnovo quinquennale)
- Registro carico e scarico per prodotti fitosanitari tossici, molto tossici o nocivi
- Richiesta di riconoscimento per commercio di premiscelate e/o additivi per l'alimentazione animale
- Trasporto merci pericolose: relazione annuale, nei casi previsti, da parte del consulente designato.
- Cartello Divieto di Fumare
- Autorizzazione per il commercio di animali da compagnia (L.R. 5/2005)
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette (rilasciato dai Vigili del Fuoco, da rinnovare alla scadenza indicata)
- Iscrizione al CONAI
- Autorizzazione emissioni in atmosfera (nei casi previsti)

VENDITE STRAORDINARIE

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali possono essere effettuate dall'esercente al dettaglio per tutti o per una parte soltanto dei prodotti in qualsiasi periodo dell'anno. Non comportano comunicazioni al comune; nella pubblicità occorre indicare la durata.

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda.

COMUNICAZIONE

L'effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio.

DURATA

Possono essere effettuate in due periodi dell'anno che, per l'anno 2012, vanno dal 5 gennaio al 4 marzo e dal 7 luglio al 4 settembre.

MODALITA'

La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.

Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alla condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessazione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovi dei locali.

COMUNICAZIONE

L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto vendita, mediante lettera raccomandata A.R., almeno 15 giorni prima della data di inizio.

DURATA

Possono essere effettuate per un periodo di tempo non superiore alle sei settimane, in caso di trasferimento di sede dell'azienda o di trasformazione o rinnovo dei locali, e di tredici settimane in caso di cessione dell'azienda o di cessazione dell'attività commerciale. Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.

DIVIETI

E' vietato introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio, dopo aver inviato la comunicazione, ulteriori merci, sia in conto acquisto, sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.

E' vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto.

In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Sindaco.

PUBBLICITA' DEI PREZZI IN CASO DI VENDITE STRAORDINARIE

In ogni caso di vendite straordinarie è obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale e il prezzo di vendita finale

VENDITE SOTTOCOSTO: PRO-MEMORIA

Si richiamano in estrema sintesi le principali regole in materia di vendite sottocosto.

Salvo alcuni casi (prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti difettati, prodotti usati per dimostrazioni,

ecc), la vendita sottocosto va comunicata al Comune ove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

La commercializzazione di animali deve avvenire nel rispetto di specifiche disposizioni per quanto riguarda i locali ed i requisiti professionali. Inoltre per il trasporto di animali vivi è richiesta una apposita autorizzazione.

VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il decreto n. 290/2001 ha stabilito che per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sia necessaria la frequenza di un apposito corso di formazione, seguito da un esame finale. Da tali corsi di aggiornamento e dall'esame sono esentati: laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici: per tutti questi soggetti è sufficiente la sola presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita.

Il certificato di abilitazione non è richiesto per la vendita delle sostanze e dei prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicide, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra.

Si segnala a quanti fossero interessati che Iscom Emilia Romagna organizza periodicamente il corso necessario al rinnovo – durata 9 ore – o al rilascio – durata 15 ore – del certificato di abilitazione alla vendita. Per l'iscrizione occorre essere maggiorenni.

Si sottolinea infine che non basta il certificato di abilitazione alla vendita per poter commercializzare i prodotti fitosanitari: la loro vendita, infatti, può avvenire *unicamente da parte delle imprese in possesso della apposita autorizzazione comunale alla vendita* dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, il cui rilascio è ancorato alla sussistenza di specifici requisiti inerenti i locali, le modalità di stoccaggio, ecc.

CONTROLLI SANITARI:

LA "TASSA" PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 194/2008, le imprese del settore alimentare che esercitano come attività prevalente la vendita all'ingrosso, indipendentemente dallo svolgimento diretto dell'attività di produzione dei beni, sono tenute a sostenere i costi per finanziare i controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle Autorità competenti.

Il provvedimento riguarda:

- tutte le imprese che svolgono attività di commercio all'ingrosso
- le attività di commercio al dettaglio, anche artigianali, che pur svolgendo la vendita al consumatore finale, nell'anno precedente, hanno superato, come vendita all'ingrosso, il 50% dell'intero fatturato.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

LICENZA PER VENDITA E/O NOLEGGIO DI SUPPORTI AUDIO-VIDEO

L'art. 75 bis del T.U.L.P.S (testo unico leggi pubblica sicurezza) modificato dalla Legge 248/2000 prevede per "chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attività di produzione di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, **deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro**". Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, oltre alla sanzione da € 516,46 a € 3.098,74, è ordinata la cessazione dell'attività, mentre in caso di violazione di eventuali prescrizioni, può essere disposta la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento.

LICENZE DA RINNOVARE CON APPOSITA COMUNICAZIONE

- Vendita armi (da effettuare entro la data di scadenza indicata sulla licenza);
- Polveri piriche (entro il 31/12)

POLIZZA ASSICURATIVA MEDIATORI

La legge sulla disciplina della professione di mediatore prevede che per l'esercizio della attività deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. La copertura assicurativa è quindi obbligatoria per ogni iscritto al ruolo.

F.I.M.A.A., la Federazione Nazionale degli agenti d'affari in mediazione aderente a Confcommercio, ha stipulato una convenzione per garantire ai mediatori la copertura assicurativa conforme alle indicazioni Ministeriali e a costi contenuti.

Usufruire della copertura assicurativa attraverso la convenzione F.I.M.A.A. è molto semplice: è sufficiente l'adesione a Confcommercio e alla F.I.M.A.A., che può essere perfezionata contestualmente al versamento della quota assicurativa e che permette di usufruire anche di tutta una serie di opportunità aggiuntive.

Per quanti già aderiscono si rammenta l'importanza di comunicare ogni variazione di ragione sociale o compagine sociale o trasformazione da ditta individuale a società e viceversa ai fini del corretto calcolo del premio assicurativo.

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche qualunque sia il recapito dello scarico, devono essere autorizzati. Anche le imprese che dispongono di piazzali e superfici scoperte debbono richiedere l'autorizzazione per lo scarico dell'acqua proveniente da tali superfici in caso di pioggia qualora vengano esercitate delle attività che comportano il mescolarsi dell'acqua piovana con sostanze, quali polveri, sabbie, olii, ecc.; per questa casistica sono previste eccezioni, ma è bene verificare attentamente. Il mancato rispetto della normativa sugli scarichi è pesantemente sanzionato.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Interessa mediatori immobiliari, promotori finanziari, ecc., tenuti fra l'altro all'obbligo di adeguata verifica della clientela e all'istituzione di apposito registro; interessa inoltre anche orafi, antiquari, ecc, che, pur non obbligati all'istituzione del registro, sono comunque tenuti alla segnalazione di operazioni sospette.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: LIMITE SOTTO I 1000 EURO

L'importo delle transazioni effettuate a mezzo contanti, assegni bancari e postali al portatore, assegni circolari al portatore, vaglia cambiari e postali al portatore non possono superare i **999,99 Euro**.

Operativamente per importi pari o superiori a 1.000 Euro:

- è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'importo di 1.000 Euro è riferito alla somma complessiva dell'operazione: pertanto è vietato anche suddividere "artificialmente" un unico importo di 1.000 Euro o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale;
- il versamento in contante o il prelievo in contanti da una banca non determina l'applicazione della sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 1.000 Euro; infatti, l'operazione risulta corretta in quanto la controparte è un intermediatore finanziario abilitato.

E' bene fare attenzione poiché effettuare operazioni di questo tipo fanno scattare gli obblighi di rilevazione delle operazioni ai fini fiscali relativi all'identificazione e alla registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio ovvero in casi estremi la segnalazione delle operazioni sospette. Per le regole antiriciclaggio l'operazione non genera mai segnalazione sospetta se il versamento in contanti è legato alla natura dell'attività svolta dall'operatore di attività commerciale.

A questo proposito va posta una particolare attenzione ai **libretti al portatore bancari e postali istituiti come deposito cauzionale agganciati ad un contratto di locazione abitativo o commerciale**.

Si fa presente inoltre che, valendo il limite di 1.000 Euro anche per i trasferimenti in contanti, **anche il pagamento del deposito cauzionale** a partire da tale cifra deve essere versato dal conduttore al locatore con assegno bancario o circolare con clausola di non trasferibilità o anche con bonifico bancario.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER I PRODUTTORI E IMPORTATORI DI PILE E ACCUMULATORI

In base ad una normativa europea, recepita in Italia, i produttori di pile o accumulatori – cioè chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale questo tipo di prodotti, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (ad es. anche importatori dall'estero di prodotti contenenti pile od accumulatori) – devono fra l'altro iscriversi prima di iniziare l'attività in un apposito Registro nazionale (per il tramite delle Camere di Commercio) per sostenere il finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori; la mancata iscrizione espone a pesantissime sanzioni amministrative (da 30 mila a 100 mila euro).

PRODUTTORI ED IMPORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE

Tutti i "produttori" di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dello smaltimento di tali apparecchiature.

Nella dicitura di "produttore" la normativa ricomprende chi:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio (anche solo per l'esportazione)
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore)

- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche o elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui trova applicazione l'obbligo sono tutte le apparecchiature comprese nell'elenco seguente, che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e 1500 volt per la corrente continua:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici

Tenuti all'obbligo di iscrizione al registro sono sia i "produttori" di apparecchiature destinate ad uso "domestico" che ad uso "professionale"; l'iscrizione al registro può avvenire solo in forma telematica con firma digitale, previa adesione ad un sistema collettivo di raccolta dei rifiuti nel caso di apparecchiature destinate ad uso "domestico", e comunque indicando il sistema attraverso cui si intende adempiere agli obblighi di smaltimento.

Sono previste pesantissime sanzioni – da 30.000 a 100.000 euro - per l'omessa iscrizione al registro.

Una volta iscritti occorre osservare gli ulteriori obblighi, fra cui l'invio della comunicazione annuale nei termini previsti.

RITIRO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE: LE REGOLE

E' in vigore l'obbligo, sanzionato in caso di inosservanza, di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, provvedendo successivamente al trasporto presso i centri di raccolta di quelli non suscettibili di reimpiego. Il ritiro può essere rifiutato nei casi di rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro oppure nei casi in cui è evidente che l'apparecchio non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi.

Le categorie di apparecchiature interessate sono moltissime: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo (es. TV, radio, ecc),

apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici.

I distributori che assicurano il ritiro delle apparecchiature usate devono:

- iscriversi all'Albo nazionale Gestori Ambientali;
- informare i consumatori sulla gratuità del ritiro mediante avvisi chiari e leggibili;
- rispettare di precise disposizioni in ordine ai quantitativi massimi raggruppabili, alle modalità e luoghi di raggruppamento, alla frequenza di smaltimento, al trasporto ai centri di raccolta;
- compilare lo schedario delle apparecchiature e il documento di trasporto sugli appositi modelli previsti dal Decreto

La normativa può essere seguita, con alcune particolarità, anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica, sia di apparecchiature ad uso domestico che professionale, oltre che dai distributori di apparecchiature professionali.

BATTERIE AL PIOMBO: OBBLIGO DI DOTARSI DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

Il Ministero dell'Ambiente con Decreto n. 20/2011 ha fornito specifiche disposizioni in materia di sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nell'eventualità in cui si verificasse la fuoriuscita della soluzione acida dagli accumulatori al piombo.

Il Decreto prevede che le sostanze assorbenti e neutralizzanti debbano essere preventivamente testate dalle Università e dagli istituti specializzati.

Le tipologie di attività interessate dal D.M. sono le seguenti:

- a) BATTERIE STAZIONARIE (elementi fissi, batterie portatili, batterie a trazione, stazioni di ricarica, batterie circolanti all'interno di aree private e anche su suolo pubblico, batterie di avviamento)
- b) FABBRICHE DI ACCUMULATORI
- c) CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI
- d) TRASPORTO BATTERIE

I quantitativi di sostanze da tenere a disposizione variano sulla base della tipologia di attività e dei rispettivi quantitativi di acido che dovrebbe essere assorbito e neutralizzato in caso di sversamento.

SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (SISTRI): CHI DEVE ISCRIVERSI

Devono iscriversi al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi che occupano più di 10 dipendenti (*);
- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- coloro che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

(*). Il numero di dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

Il nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sostituisce in tutti i casi indicati il sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario di trasporto dei rifiuti e sul MUD ("Modello Unico di Dichiarazione" ambientale), con un procedimento basato su tecnologie informatiche. In base alle ultime modifiche normative, **fino alla data del 1° aprile 2012 sono ancora obbligatori gli adempimenti cartacei** (registro di carico e scarico e formulari di identificazione) per gli iscritti al SISTRI; l'obbligatorietà di utilizzo Sistri scatta a partire dal 2 aprile per tutti i soggetti, ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, che continueranno invece con gli adempimenti cartacei almeno fino al 31 maggio 2012 (sarà un Decreto a fissare il termine effettivo di inizio).

Assai pesanti le sanzioni stabilite per l'omessa iscrizione e per il mancato o irregolare utilizzo del sistema. Viste le vicissitudini, le modifiche e i rinvii che fino ad ora hanno caratterizzato la materia, consigliamo di seguire attentamente le notizie circa ulteriori sviluppi.

SETTORE ALIMENTARE - ORTOFRUTTA – MACELLERIA

TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

- Autorizzazioni/comunicazioni alla vendita
- Cartello orario
- Cartello "vietato introdurre cani"
- Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita
- Licenza U.T.F. per bevande alcoliche
- Autorizzazione installazione insegna
- Autorizzazione tenda solare
- Autorizzazione portabiciclette
- Cartello/ Registro degli ingredienti per generi di pasticceria, panetteria e gastronomia, venduti sfusi (con indicati tutti gli ingredienti compresi allergeni ed additivi)
- Autorizzazione vendita funghi freschi spontanei
- Autorizzazione vendita funghi porcini secchi sfusi
- Registro sostanze zuccherine (importatori, grossisti)
- Iscrizione Banca Dati Nazionale (prod. Ortofrutticoli)
- Etichettatura prodotti ortofrutticoli
- Registro carico e scarico olii vegetali esausti (panificatori, pasticceri ed altre attività artigianali fino a 10 addetti; oltre 10 addetti obbligo di iscrizione e tenuta SISTRI)
- Cartello prezzo - specie - tipo taglio carne in vendita
- Cartelli carni bovine e avicole per tracciabilità
- Cartelli indicanti qualità e gradazione vini
- Occupazione suolo pubblico
- Attestato di idoneità sanitaria (ex libretto sanitario): attenzione alla scadenza.
- Notifica/Registrazione ai fini sanitari (ex autorizzazione sanitaria)
- Manuale HACCP
- Registro tracciabilità prodotti alimentari
- Ricevuta pagamento tassa sanitaria (solo per attività prevalentemente all'ingrosso)
- Cartello Divieto di Fumare
- Iscrizione al CONAI
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette (rilasciato dai Vigili del Fuoco, da rinnovare alla scadenza indicata).

COLORANTI ALIMENTARI

INTERESSA: FORNI PASTICCERIE E GASTRONOMIE

Le imprese che effettuano produzione di alimentari se utilizzano coloranti quali E102, E104, E110, E122, E124, e129 devono indicare nella etichettatura la seguente dicitura:

"Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini".

SETTORE PUBBLICI ESERCIZI

TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

- Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
- Cartello orario
- Richiesta protrazione orario
- Licenza U.T.F. vendita alcolici
- Cartelli indicanti qualità e gradazione vini sfusi
- Listino prezzi (per i ristoranti visibile anche dall'esterno)
- tariffe orarie del gioco del biliardo
- cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita
- Estratto leggi P.S.
- Autorizzazione tenda solare
- Autorizzazione installazione insegna
- Autorizzazione portabiciclette
- Occupazione suolo pubblico o privato
- Notifica/Registrazione ai fini sanitari (ex autorizzazione sanitaria)
- Manuale HACCP
- Tabella giochi vietati emanata dal questore
- Autorizzazione comunale per giochi leciti - TV - radio - juke box e altri apparecchi elettrici o meccanici
- Nulla osta per apparecchi da gioco ed intrattenimento (video giochi)
- Abbonamento RAI TV
- Licenza Internet Point

- Attestato di idoneità sanitaria (ex libretto sanitario): attenzione alla scadenza.
- Ricevute SIAE e SCF
- Cartello "vietato introdurre cani"
- Cartello indicante "vietato ai minori di 18 anni" (per i giochi)
- Cartello/registro ingredienti per i generi di pasticceria, gastronomia, gelateria
- Cartello Divieto di Fumare
- Etichetta e Cartelli "Effetti dell'alcol" all'entrata, all'interno e all'uscita negli esercizi che chiudono dopo le 24.00 oppure che effettuano intrattenimento o spettacolo indipendentemente dall'orario di chiusura
- Prodotti in vendita per asporto con prezzi
- Dichiarazione quantitativi prelevati relativi al patentino Tabacchi (30/06 e 31/12 di ogni anno)
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette (rilasciato dai Vigili del Fuoco, da rinnovare alla scadenza indicata).

TRACCIABILITA' ALIMENTARE

Tutti i produttori, trasformatori e distributori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che permettano di individuare sia la fonte di approvvigionamento, sia le imprese clienti alle quali hanno fornito i prodotti. **Si precisa che l'obbligo di individuazione non si estende al consumatore finale.** Le relative informazioni dovranno rimanere a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta.

MANGIMI REQUISITI DI IGIENE

Si ricorda che tutti gli operatori del settore dei mangimi, che svolgono attività a partire dalla produzione primaria, fino all'immissione in commercio, alla somministrazione e al trasporto di mangimi (AD ESCLUSIONE DELLA SOLA VENDITA AL DETTAGLIO DEI MANGIMI PER ANIMALI DA COMPAGNIA) sono tenuti all'obbligo di registrazione. Inoltre si ricorda che gli operatori che detengono, a qualunque titolo, mangimi, come tutti gli operatori che trattano alimenti, sono tenuti ad avere un Manuale Haccp aziendale e ad adottare idonee procedure di tracciabilità e rintracciabilità.

IDONEITA' SANITARIA DEGLI ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI

A partire dal 17 marzo 2004 i Libretti Sanitari sono stati sostituiti da attestati di formazione. Gli operatori addetti alla preparazione-manipolazione e vendita di alimenti dovranno essere in possesso dell'attestato di frequenza al **corso di idoneità sanitaria**. I NUOVI ALIMENTARISTI possono essere avviati all'attività lavorativa sotto il diretto controllo e responsabilità del titolare dell'azienda (il titolare ovviamente deve essere in possesso dell'attestato prima dell'inizio dell'attività) con l'obbligo comunque di acquisire l'attestato di frequenza entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. **Tutti coloro che sono in possesso dell'attestato di Idoneità Sanitaria conseguito con i nuovi corsi sono comunque tenuti all'aggiornamento ogni 3 anni se appartengono al livello 2 (rischio alto), oppure ogni 4 anni se appartengono al livello 1 (basso rischio)**

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI: SISTEMA HACCP

Per tutte le imprese che trattano prodotti alimentari (quindi tutti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari) è **obbligatorio possedere il MANUALE DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE (SISTEMA HACCP) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia**.

Si ricorda che la Regione Emilia Romagna con delibera n. 1869 ha introdotto per alcune imprese del settore alimentare SEMPLIFICAZIONI riguardanti l'elaborazione e la gestione del manuale HACCP aziendale. In questi casi è possibile "snellire" la gestione del manuale di autocontrollo riducendo, tra l'altro, il numero delle registrazioni periodiche.

Si ricorda inoltre:

- Le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei prodotti alimentari, compresa l'**idoneità degli addetti alla preparazione e/o distribuzione, dal punto di vista igienico**.
- Il **Responsabile dell'azienda (il Titolare o il responsabile HACCP), fra i suoi doveri ha quello di assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare, adeguata all'azienda e al tipo di mansione svolta.**

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti alimentari venduti sfusi devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o applicato nei compartimenti in cui sono esposti oppure sull'apposito "Registro degli Ingredienti" da tenere a disposizione del cliente.



Sul cartello devono essere riportati:

- 1) la denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti (Attenzione alla presenza di ingredienti allergizzanti)
- 2) le modalità di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, ove necessario
- 3) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
- 4) il titolo alcolometrico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.

DIRETTIVA ALLERGENI La normativa prevede che ogni sostanza che appartenga all'elenco dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, qualora impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residua nel prodotto finito, anche se in forma alterata, dovrà essere necessariamente indicata.

È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato nella confezione.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: ETICHETTATURA

È importante verificare che i prodotti ortofrutticoli siano sempre correttamente etichettati; le mancanze comportano pesanti sanzioni.

PESCE CRUDO

INTERESSA: RISTORANTI, GASTRONOMIE E COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI

Coloro che vendono o somministrano pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo devono applicare le procedure previste dal Ministero (nota del Ministero della Salute del 17 febbraio 2011)

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI: ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI

In base alla normativa vigente, *tutti i dettaglianti – compresi i commercianti su aree pubbliche – con un volume annuo di prodotti ortofrutticoli commercializzati superiore a € 60.000,00*, oltre agli altri operatori tenuti, *devono iscriversi alla banca dati*.

La mancata iscrizione alla banca dati, oltre alla sanzione da 260 a 1.550 euro, non consente più di esercitare l'attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

I prodotti ortofrutticoli soggetti a norme comunitarie specifiche di commercializzazione sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori.

Gli ulteriori prodotti soggetti a norme generali di commercializzazione sono: aglio, ciliegie, meloni, melanzane, fagiolini, carote, cavolfiori, carciofi e cipolle.

Per iscriversi alla banca dati gli operatori devono inviare apposita domanda nella quale andrà inserita anche l'indicazione relativa al quintalaggio della merce trattata.

L'obbligo di iscrizione riguarda fra l'altro anche tutti i grossisti ortofrutticoli, senza minimo di volume annuo commercializzato.

PER GLI ALBERGHI

Gli albergatori non possono dare alloggio a persone non munite di carta di identità o di altro documento idoneo (passaporto - patente).

Dovranno far firmare ai clienti che chiedono alloggio, una scheda di dichiarazione delle generalità.

La comunicazione delle schede deve avvenire entro 24 ore dall'arrivo del cliente e deve essere consegnata agli uffici di Pubblica Sicurezza del Comune. Nella Provincia di Ravenna c'è anche la possibilità di notifica telematica con trasmissione via internet, con attivazione da richiedere alla Questura.

Attenzione: il Decreto "Salva Italia" ha modificato questa disposizione prevedendo l'obbligo di comunicazione elettronica o telematica alle Questure dei dati contenuti nelle schedine entro 24 ore dall'arrivo dei clienti **eliminando la possibilità di consegna manuale delle schede** a partire dal momento in cui verrà

emanato un Decreto attuativo; **nell'attesa di questo Decreto le aziende possono continuare ad effettuare la notifica con le procedure finora utilizzate, compresa la consegna manuale delle schede.**

PREZZI

Gli albergatori devono presentare all'Amministrazione Provinciale entro il 1° ottobre di ogni anno, la comunicazione dell'attrezzatura alberghiera, della capacità ricettiva, dei servizi e dei prezzi massimi che intendono praticare dal successivo 1° gennaio. Eventuali variazioni in aumento dei prezzi massimi comunicati entro il 1° ottobre potranno essere trasmesse entro il 1° marzo. Tali variazioni avranno validità dal successivo 1° giugno. In base alla nuova normativa, la denuncia dei prezzi deve essere effettuata obbligatoriamente ogni anno, anche nel caso in cui i prezzi della struttura ricettiva rimangano invariati rispetto alla comunicazione precedente, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da € 250,00 a € 500,00. La comunicazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della struttura.

IMPORTANTE:

Entro il 1° ottobre di ogni anno dovrà essere comunicato al comune di competenza il periodo di apertura/chiusura dell'attività.

OCCORRE RICORDARE CHE

Nei locali di ricevimento deve essere esposta la tabella dei prezzi: nelle camere deve essere esposto il cartellino con il prezzo delle camere;

- Se l'albergatore assegna ad un solo cliente una camera doppia per il pernottamento, può richiedere solamente il prezzo massimo della camera singola. Una eventuale maggiorazione deve essere dichiarata al momento della denuncia prezzi;
- Il prezzo di una camera alla quale venga aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare deve essere dichiarato al momento della denuncia dei prezzi;
- Se il letto aggiunto è posto in una camera a due letti, viene per consuetudine applicata una maggiorazione non superiore al 35% del prezzo della camera stessa
- Il prezzo di pensione può essere applicato per periodi di permanenza del cliente non inferiori a tre giorni
- Deve essere tenuta a disposizione dei clienti una copia dell'Annuario Generale alberghi o dell'estratto provinciale
- Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere versato il contributo annuale dovuto dai **detentori di apparecchi cercapersone**, non di libero uso. Il contributo da versare alla Tesoreria dello Stato, è il seguente:
 - € 30,00 fino a 10 apparecchi;
 - € 100,00 fino a 100 apparecchi;
 - € 200,00 oltre 100 apparecchi.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI:

verificare la data di scadenza e la rispondenza alle norme di legge.

Prevenzione Legionellosi: effettuare le manutenzioni, le registrazioni e le altre operazioni previste.

AUTOCARRI:

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE FESTIVA ANNO 2012

E' in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dei Trasporti con il calendario per il 2012 delle giornate in cui è vietato ai veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate di circolare fuori dai centri abitati.

Di seguito siamo comunque in grado di anticiparne il contenuto.

Se interessati ad approfondire l'argomento prendendo conoscenza delle deroghe potete rivolgervi all'Ufficio Pratiche Amministrative ASCOM.

I giorni e gli orari di divieto sono:

- **dalle ore 8.00 alle ore 22.00:** tutte le Domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e inoltre i giorni 6 gennaio, 9 e 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, 8, 22, 25 e 26 dicembre;
- **dalle ore 7.00 alle ore 24.00:** tutte le Domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- **dalle ore 7.00 alle ore 23.00:** 2 giugno, 7, 14, 21 e 28 luglio, 11, 15, 18 e 25 agosto, 1 settembre;
- **dalle ore 16 alle ore 22:** 31 ottobre, 7 e 21 dicembre;
- **dalle ore 8 alle ore 16:** 7 aprile;
- **dalle ore 14 alle ore 22:** 6 aprile;
- **dalle ore 16 alle ore 24:** 3 agosto;
- **dalle ore 00 alle ore 23:** 4 agosto
- **dalle ore 8 alle ore 14:** 10 aprile;
- **dalle ore 16 alle ore 23:** 6, 13 e 20 luglio, 24 agosto;
- **dalle ore 14 alle ore 23:** 27 luglio, 10 agosto.

VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati ogni:

- **2 anni per le attività soggette a certificato prevenzione incendi (C.P.I.)**
- **5 anni per tutte le altre attività comunque soggette alla normativa riguardante la sicurezza lavoro.**

Le verifiche possono essere eseguite soltanto da **organismi ispettivi abilitati** dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa europea UNI CEI o in alternativa da ASL /ARPA. Non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici (es. progettisti o elettricisti).

ASCENSORI

Gli ascensori devono essere sottoposti a verifica ogni 2 anni (ed a verifiche straordinarie nei casi previsti).

ARTICOLI PIROTECNICI "EX LIBERA VENDITA"

Il Ministero dell'Interno ha indicato con una recentissima e articolata Circolare le corrette modalità di commercializzazione e detenzione dei prodotti pirotecnici "ex declassificati" o "di libera vendita".

Presso l'Ufficio Pratiche Amministrative Confcommercio Ascom Faenza sono a disposizione le note di chiarimento in materia, da seguire con attenzione per evitare di incorrere nelle pesantissime sanzioni previste dalla normativa.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI E RICEVUTE

ABBONAMENTO TV	10 Anni
CONTRIBUTI COLLABORATRICE DOMESTICA	10 Anni
RICEVUTE AFFITTO	5 Anni
UTENZE DOMESTICHE (Luce, gas, acqua, ecc.)	5 Anni dalla data di scadenza del pagamento ai fini fiscali (10 Anni ai fini civilistici)
CONTRAVVENZIONI STRADALI	5 Anni
MUTUI E PAGAMENTI RATEALI	5 Anni dalla scadenza della singola rata
SPESE MEDICHE	5 Anni
SPESE CONDOMINIALI	5 Anni
SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 36% o 41%	5 Anni
BOLLO AUTO	3 Anni dalla data di scadenza anche se l'auto è stata venduta
CAMBIALI	3 Anni dalla loro scadenza
SCONTRINO DI ACQUISTO MERCI	24 mesi (sia ai fini della prova di acquisto sia per esercitare diritti di garanzia)
INCIDENTI AUTOMOBILISTICI (Documentazione)	2 Anni
ASSICURAZIONI	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
RETTE SCOLASTICHE	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
ISCRIZIONI A PALESTRE PRIVATE	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
ESTRATTI CONTO BANCARI	60 giorni per contestare le risultanze contabili dell'E.C.; 10 Anni per impugnare l'E.C. in caso di errori ed omissioni

**Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattare
gli Uffici Confcommercio Ascom Faenza:
tel. 0546/21355 – fax 0546/661023
info@ascomfaenza.it**